Governance della formazione

euaa
EUROPEAN UNION
AGENCY FOR ASYLUM

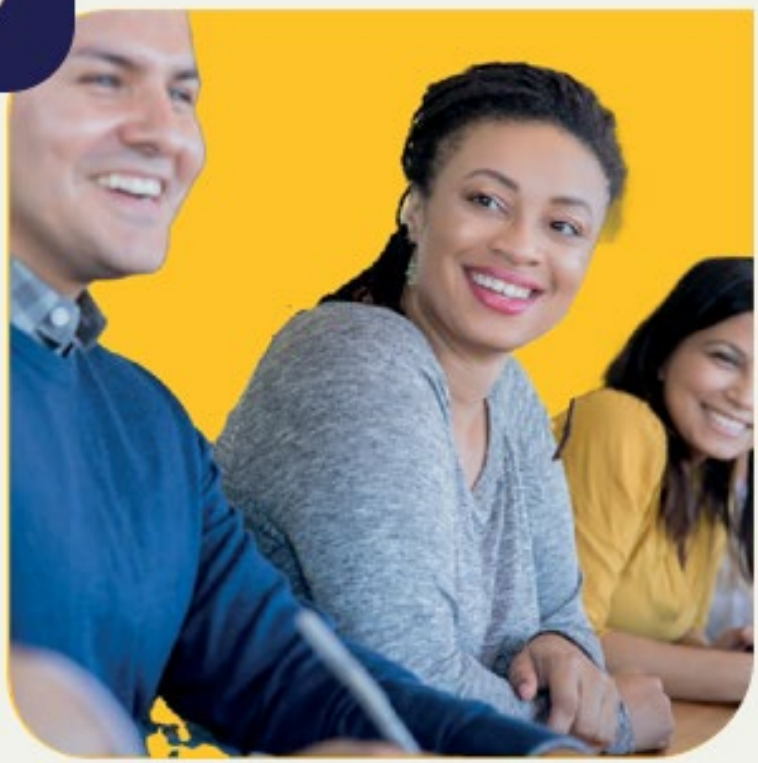

Codice di condotta per i partecipanti alle attività di formazione

2022

euaa
EUROPEAN UNION
AGENCY FOR ASYLUM

Codice di condotta per i partecipanti alle attività di formazione

2022

Manoscritto completato nel maggio 2022

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022

Stampa ISBN 978-92-9403-052-8 doi: 10.2847/838198 BZ-04-22-313-IT-C

PDF ISBN 978-92-9403-055-9 doi: 10.2847/128553 BZ-04-22-313-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2022

Foto di copertina/illustrazione © iStock.com

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. L'uso o la riproduzione di fotografie o di altro materiale non protetti dal diritto d'autore dell'Agenzia EUAA devono essere autorizzati direttamente dai titolari del diritto d'autore.

Sommario

1. Obiettivi e ambito di applicazione 4
2. Definizioni 4
3. Norme professionali 5
4. Integrità e obiettività 5
5. Riservatezza 6
6. Condotta generale 6
7. Rispetto per la diversità e la parità 6
8. Prevenzione delle molestie 6
9. Segnalazioni e sanzioni 7
10. Diffusione del codice di condotta 7
11. Monitoraggio e revisione 8

1. Obiettivi e ambito di applicazione

1.1. La condotta di tutte le persone che partecipano alle attività di formazione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (di seguito «EUAA») è fondamentale per il successo e la reputazione della formazione dell'Agenzia.

1.2. Il presente codice di condotta per le persone che partecipano alle attività di formazione dell'EUAA (di seguito «codice di condotta») stabilisce le norme di condotta cui devono attenersi i partecipanti alle attività di formazione dell'Agenzia. Ogni partecipante ha la responsabilità di acquisire dimestichezza con il contenuto del presente codice di condotta e di rispettarlo in qualsiasi momento quando partecipa alle attività di formazione dell'EUAA.

1.3. Ciascun partecipante firma una dichiarazione di conformità al codice di condotta.

2. Definizioni

2.1. «Attività di formazione dell'EUAA»: tutte le attività connesse alla pianificazione, alla progettazione, allo sviluppo, all'erogazione, al monitoraggio e alla valutazione della formazione dell'Agenzia, comprese le attività di valutazione e certificazione, nonché tutte le attività amministrative accessorie.

2.2. «Persona che contribuisce alle attività di formazione dell'EUAA»: qualsiasi persona autorizzata o incaricata dall'EUAA o da un'amministrazione nazionale di svolgere compiti in relazione alle attività di formazione dell'EUAA, ad eccezione dei discenti che partecipano alle attività di formazione dell'EUAA.

2.3. «Partecipanti alle attività di formazione dell'EUAA»: persone che contribuiscono alle attività di formazione dell'Agenzia (ai sensi della sezione 2.2), discenti e tutto il personale di supporto amministrativo.

2.4. «Centro»: il centro di formazione e sviluppo professionale dell'EUAA.

2.5. «Ambiente di formazione»: lo spazio fisico o virtuale in cui si svolgono le attività di formazione.

2.6. «Conflitto di interessi»: una situazione in cui l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di una persona è compromesso da interessi economici o finanziari, da legami familiari o affettivi o da qualsiasi altro interesse condiviso con un'altra parte.

2.7. «Informazioni riservate ([1])»: informazioni che sono indicate come tali e alle quali una persona può avere accesso partecipando alle attività di formazione dell'EUAA e la cui divulgazione a terzi è, in linea di principio, vietata. Tra gli esempi figurano i dati personali, i voti individuali dei discenti e le banche di valutazione.

2.8. «Discriminazione»: qualsiasi disparità di trattamento o azione arbitraria o distinzione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le

([1]) Per evitare ambiguità: ai fini della presente decisione, per «informazioni riservate» non si intendono le informazioni «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della decisione (UE, Euratom) della Commissione, del 13 marzo 2015 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2.9. «Molestia»: qualsiasi condotta scorretta o indesiderata che possa ragionevolmente essere percepita come un'offesa o un'umiliazione nei confronti di un'altra persona. Le molestie possono assumere la forma di parole, gesti o atti che importunano, spaventano, feriscono, avviliscono, intimidiscono, sminuiscono, umiliano o imbarazzano altri o che creano un clima di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo.

2.10. «Molestie sessuali»: comportamenti verbali o fisici indesiderati di natura sessuale. Tra gli esempi possono figurare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, approcci sessuali, richieste di favori sessuali, palpeggiamenti, battute, commenti e violenza sessuale.

3. Norme professionali

3.1. Le persone che contribuiscono alle attività di formazione dell'EUAA devono svolgere i compiti loro assegnati al meglio delle proprie capacità, rispettare il pertinente mandato ed essere responsabili del mantenimento della qualità del proprio lavoro, in particolare dedicando tempo sufficiente alla missione loro affidata.

3.2. Le persone che contribuiscono alle attività di formazione dell'EUAA devono adoperarsi per lavorare in modo collegiale e cooperativo con tutte le parti interessate ed essere aperte a riscontri costruttivi e rispondervi positivamente. Sono incoraggiate a chiedere sostegno e orientamento, ove necessario.

4. Integrità e obiettività

4.1. Le persone che contribuiscono alle attività di formazione dell'EUAA devono svolgere i propri compiti in modo obiettivo e imparziale.

4.2. Devono astenersi dal trarre vantaggio dal proprio ruolo per qualsiasi profitto personale illecito e che nuoccia alla reputazione della formazione dell'EUAA.

4.3. Non devono accettare regali che potrebbero costringerle, o potrebbero indurre a pensare così, a un obbligo suscettibile di influenzarle nell'esecuzione dei propri compiti.

4.4. Se si trovano in una situazione di conflitto di interessi, dovrebbero astenersi immediatamente dall'intraprendere le attività di formazione dell'EUAA in relazione alle quali è sorto il conflitto di interessi e portare senza indugio la questione all'attenzione del rispettivo superiore gerarchico e del Centro, che fornirà loro orientamenti adeguati.

5. Riservatezza

5.1. Le persone che contribuiscono alle attività di formazione dell'EUAA non devono rivelare informazioni riservate a terzi non autorizzati. Tale obbligo persiste dopo la cessazione delle loro funzioni e fino a quando l'Agenzia non abbia autorizzato la divulgazione al pubblico di tali informazioni o fino a quando non siano legalmente tenute a divulgarle.

6. Condotta generale

6.1. Le persone che partecipano alle attività di formazione dell'EUAA devono, in qualsiasi momento, mantenere i confini professionali, essere eque, cortesi e rispettose nei confronti degli altri.

6.2. Devono comportarsi in modo culturalmente sensibile, in particolare nelle situazioni in cui interagiscono con individui provenienti da contesti culturali diversi.

6.3. Devono evitare di essere sotto l'influenza o i postumi di droghe, alcol o altre sostanze illecite durante la partecipazione alle attività di formazione dell'Agenzia.

6.4. Devono rispettare le pertinenti politiche e procedure applicabili ai loro compiti o alla loro funzione, nonché tutte le leggi e i regolamenti applicabili, in particolare per quanto riguarda le questioni relative alla salute e alla sicurezza.

7. Rispetto per la diversità e la parità

7.1. Le persone che partecipano alle attività di formazione dell'EUAA hanno la responsabilità di contribuire a un ambiente che promuova la diversità, l'uguaglianza e l'inclusività. Non devono discriminare nessuno nel corso della loro partecipazione alle attività di formazione dell'EUAA.

8. Prevenzione delle molestie

8.1. Le persone che partecipano alle attività di formazione dell'EUAA devono astenersi da qualsiasi atto di molestia, anche sessuale, nei confronti di qualsiasi persona.

8.2. Quando si verificano molestie, anche sessuali, che rappresentano una minaccia o un rischio imminente per la sicurezza o il benessere altrui, il formatore o qualsiasi altra persona responsabile ha il diritto di adottare misure immediate e proporzionate per affrontare la situazione, anche chiedendo all'autore del reato di lasciare l'ambiente di formazione.

9. Segnalazioni e sanzioni

9.1. Chiunque partecipi alle attività di formazione dell'EUAA e abbia motivo di ritenere che si sia verificata o possa verificarsi una violazione del presente codice di condotta dovrebbe segnalare la questione senza indugio all'Agenzia.

9.2. L'EUAA istituisce una procedura specifica per la gestione delle segnalazioni di violazioni del presente codice di condotta, che è stabilita negli orientamenti sulla procedura di reclami nell'ambito delle attività formative. Un reclamo, che descrive le circostanze delle presunte violazioni, è presentato all'indirizzo di posta elettronica designato utilizzando l'apposito modulo fornito con le linee guida.

9.3. L'Agenzia indaga sulle circostanze dell'incidente segnalato nel reclamo e adotta tutte le misure appropriate e proporzionate per affrontare il problema e/o evitare che tali eventi si ripetano.

9.4. Nei casi gravi e in attesa di una decisione definitiva sul reclamo, qualora vi sia un motivo giustificato per ritenere che la sicurezza o il benessere delle persone che partecipano alle attività di formazione dell'EUAA siano compromessi, l'Agenzia può adottare misure provvisorie nei confronti delle persone interessate, se necessario, anche per escludere temporaneamente tali persone dalla partecipazione alle attività di formazione dell'Agenzia.

9.5. Nessuno dovrebbe essere oggetto di un'azione di ritorsione per aver presentato un reclamo ai sensi del presente articolo.

9.6. L'EUAA si riserva il diritto di segnalare i casi di violazione del presente codice di condotta da parte di una persona che non ha un rapporto contrattuale o di lavoro con l'Agenzia, a seconda dei casi, all'organizzazione presso cui lavora la persona o all'organizzazione contraente. Indipendentemente dalla decisione adottata di conseguenza dall'organizzazione presso cui lavora la persona o dall'organizzazione contraente, l'EUAA prende la decisione in merito all'ulteriore partecipazione alle proprie attività di formazione da parte della persona interessata.

10. Diffusione del codice di condotta

10.1. L'EUAA si adopera per garantire che il presente codice di condotta sia portato all'attenzione delle persone che partecipano alle attività di formazione dell'Agenzia. Una riunione informativa è offerta loro al momento dell'avvio delle attività di formazione.

10.2. Le amministrazioni nazionali competenti in materia di asilo e accoglienza sono tenute a compiere ogni sforzo per portare il codice di condotta all'attenzione delle persone che svolgono compiti nell'ambito della formazione.

10.3. Il presente codice di condotta è pubblicato sul sito web dell'EUAA.

11. Monitoraggio e revisione

11.1. L'EUAA monitorerà periodicamente l'applicazione del presente codice di condotta e lo rivedrà e aggiornerà, se necessario.

Publications Office
of the European Union

euaa
EUROPEAN UNION
AGENCY FOR ASYLUM